

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

L.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	383
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito dell'esame degli articoli</i> ):	
Riordinamento dei giudizi di assise. (709).	383
PRESIDENTE . . . . .	383, 386, 387, 388, 389, 390
MURGIA . . . . .	384, 385, 386
COLITTO . . . . .	384, 385
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
MURDAGA . . . . .	384
ROCCHETTI . . . . .	385
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	385, 388, 390
BRUNO . . . . .	385, 387
CASSIANI . . . . .	386
CONCETTI . . . . .	386
MAXIA . . . . .	386
CAPALOZZA . . . . .	387, 388, 389, 390
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	387

**La seduta comincia alle 10.**

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*E approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Perrone Capano.

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise. Come i colleghi ricordano, nell'ultima seduta la Commissione ha approvato l'articolo 24.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

## CAPO III.

## COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE DI ASSISE E DELLA CORTE DI ASSISE

## ART. 25.

(*Giudici popolari della sessione*).

« Quindici giorni prima dell'inizio della sessione del Tribunale di assise, il presidente in seduta pubblica, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae sei schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la estrazione affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1950

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio e notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente del Tribunale di assise.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise, aumentato a otto il numero dei giudici popolari da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari ».

Faccio rilevare che, poiché abbiamo portato da tre a cinque i giudici del tribunale di Assise e da quattro a sei i giudici della Corte di assise, in questo articolo bisogna aumentare il numero delle schede da estrarre. Pertanto al primo comma, alle parole « sei schede dall'urna », sono sostituite le altre: « dieci schede dall'urna », e, all'ultimo comma, alle parole: « aumentato ad otto » sono sostituite le parole: « aumentato a dodici ».

Pongo in votazione l'articolo 25, così emendato.

(È approvato).

Segue l'articolo 26:

(Formazione del collegio).

« Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente del Tribunale o della Corte di assise, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine della estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.

Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricasazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, sempre nell'ordine di estrazione, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dalla seconda urna.

Nei dibattimenti, che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a 5, i quali assistono al dibattimento e sostituiscono i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

L'onorevole Perrone Capano ha presentato il seguente emendamento al primo comma:

« *Alle parole:* per la trattazione della prima causa, *sostituire le altre:* per la trattazione di ciascuna causa ».

Poiché l'onorevole Perrone Capano non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Inoltre, l'onorevole Perrone Capano ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma:

« Il pubblico ministero e i difensori degli imputati possono liberamente e complessivamente ricasare fino a cinque giudici popolari in primo grado e fino a sei in appello ».

MURGIA. Faccio mio l'emendamento, anche perché il principio è contenuto nella mia proposta di legge per l'appello dei giudizi di Corte d'assise. La ragione dell'emendamento è la seguente: il numero rilevante di cause politiche, oltre quello di cause per reati comuni avvenuti nella stessa zona dove normalmente vive o donde proviene il giudice popolare, e gli immancabili rapporti o simpatie o antipatie dirette o indirette esistenti fra le persone del giudice popolare e dell'imputato, la presenza di un avversario politico o privato o di un amico dell'imputato o della parte lesa, costituiscono motivo di scarsa tranquillità sia per il difensore dell'imputato che per il pubblico ministero.

Perciò, nella mia proposta, avevo suggerito di ritornare all'antico sistema del codice del 1913, in cui era data facoltà al difensore dell'imputato e al pubblico ministero di ricasare fino a sei dei giudici popolari sorteggiati. Io qui però proporrei di stabilire che sia il pubblico ministero, sia il difensore, possono ricasare, senza addurre motivi, fino a tre giudici popolari in primo grado, e fino a quattro in appello.

COLITTO. Io aderisco all'emendamento; è necessario però ritornare al primo emendamento Perrone Capano, perché la ricasazione deve essere fatta causa per causa.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. A me il testo della legge sembra chiaro. In esso è previsto che all'inizio della sessione, dopo l'estrazione, i difensori possono ricasare; in tal caso, in rapporto a ciascuna causa, l'integrazione del numero necessario di giudici è effettuato mediante i supplenti.

Basta, pertanto, aggiungere il numero degli assessori che si possono ricasare.

MURDACA. Sono contrario all'emendamento Murgia, perché, una volta stabilite le

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1950

garanzie dei primi articoli della legge per la nomina ad assessori, mi pare che l'emendamento Murgia non sia né pratico né efficiente.

ROCCHETTI. Io sono favorevole all'emendamento. Qui non si tratta di modificare la prima parte dell'articolo, ma di chiarire il secondo comma. Mi pare giusto inserire il concetto che le parti possono recusare senza giustificazione fino a tre giudici popolari.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il testo dell'articolo a me sembra chiaro ed esauriente, sotto tutti i riflessi. La prima parte dell'articolo riguarda l'appello nominale dei giudici popolari estratti, che è operazione preliminare alla apertura della sessione della Corte di assise. L'espressione della seconda parte dell'articolo, e cioè le parole: « per le cause », si riferisce a ciascuna causa; per quelle cause per le quali si verificasse impedimento o ricusazione si procede in quei determinati modi.

Quindi non capisco a che cosa potrebbe mirare l'emendamento, perché nell'articolo è detto chiaramente come si svolgono le operazioni. Che si riferisca a ciascuna causa, non vi è dubbio; che non si possa concepire il testo della legge nel senso che questa operazione debba essere fatta preliminarmente alla apertura della sessione, non vi è dubbio. E non vi è dubbio nemmeno che sia consentita la ricusazione.

MURGIA. L'istituto che vogliamo introdurre è quello della ricusazione senza motivazione, mentre in questo disegno di legge si parla della ricusazione prevista dall'attuale codice di procedura penale.

BRUNO. Per avere le idee chiare, ricordiamo il sistema del 1913. Il codice del 1913 prevedeva due tipi di ricusazioni: quella ordinaria, che si esercitava sia contro i giudici popolari in generale e sia contro i giudici togati, e quella particolare, senza motivazione, relativa solo alla Corte di assise. Per questa ultima si procedeva così: causa per causa, il presidente faceva estrarre i nomi dei giurati. Se il pubblico ministero non voleva qualche giurato, diceva: « ricuso »; allora si passava oltre e si estraeva un altro nominativo: se non era ricusato da nessuno, il giudice così estratto rimaneva come giurato in quella causa.

Ora, se si vuole ritornare a questo sistema, è necessario che le ricusazioni siano fatte causa per causa e per un numero limitato di giudici popolari.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per ovviare a tutte le difficoltà segnalate si po-

trebbe adottare un comma aggiuntivo così formulato:

« Salvo quanto è stabilito nell'articolo 31, possono essere ricusati senza motivazione tre giudici popolari in tribunale e quattro in Corte di assise.

La ricusazione deve essere dichiarata immediatamente dopo l'estrazione, e in ogni caso non oltre il giorno prima dell'inizio della causa ».

Questo emendamento risponde a tre esigenze. La prima è quella di richiamare in vita la ricusazione particolare senza motivazione. Vi è poi una seconda esigenza: la limitazione numerica alla ricusazione senza motivazione; e qui si specifica che i giudici ricusabili sono tre. La terza esigenza è rappresentata dalla estrazione di tutti i giudici popolari in una determinata sessione.

È opportuno che la ricusazione di questi giudici avvenga all'inizio di ogni causa? La ricusazione dei giudici all'inizio di ogni causa intralcerebbe il funzionamento dei tribunali e delle Corti di assise, perché all'ultimo momento si correrebbe il rischio di rinviare la causa. Quindi, noi dobbiamo dare la possibilità di una preventiva di ricusazione almeno 24 ore prima dell'inizio della causa. La ricusazione potrà avvenire attraverso una dichiarazione in Cancelleria, e in questo modo il presidente sarà in condizione di poter chiamare i giudici supplenti e trattare la causa nel giorno stabilito.

MURGIA. Mi rendo conto delle ragioni pratiche esposte dall'onorevole Riccio. Dal punto di vista della speditezza e dell'economia, una volta conosciuti i nomi dei giudici sorteggiati, quindici giorni prima il difensore o il pubblico ministero potrebbero notificare, anche prima del giorno della discussione della prima causa, la dichiarazione di ricusazione senza motivo.

Pertanto, aderisco alla proposta Riccio e ritiro il mio emendamento.

COLITTO. Non vi è dubbio che il disegno di legge si riferisca all'istituto della ricusazione quale è disciplinato dal codice di procedura penale, e cioè dagli articoli 61 e seguenti, e che con l'emendamento del relatore si vuole introdurre l'istituto della ricusazione quale era disciplinato dal codice di procedura penale del 1913. Ma se questo è l'intento della Commissione, è necessario che un gruppo di alcuni di noi si riunisca per formulare la relativa disposizione.

L'onorevole Riccio col suo emendamento ha già risolto alcune questioni, ma non tutte.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1950

Io ho presente la disposizione del codice del 1913 e posso dire che l'emendamento Riccio mi lascia dei dubbi.

Noi abbiamo stabilito entro quali limiti potrebbe avvenire la riconsunzione, ma dobbiamo stabilire anche chi la può fare. La legge del 1913 prevedeva l'ipotesi in cui, invece di un solo imputato, ve ne fossero otto; allora i difensori si dovevano mettere d'accordo e delegare ad uno di loro la riconsunzione.

Dove avviene la riconsunzione? Secondo il codice del 1913 i giurati venivano tutti appartati in una camera e la riconsunzione aveva luogo a porte chiuse, senza la presenza dei giurati.

Un altro dubbio è questo: dal verbale deve risultare la riconsunzione? Cioè si deve sapere se Tizio ha riconsunato Sempronio o Caio?

In altri termini, vi è tutta una serie di indagini da compiere, e noi non possiamo compierle in un attimo. Quindi, se siamo d'accordo per l'introduzione di questo principio, è necessario studiare con molta diligenza la norma che lo deve disciplinare.

Ripeto, pertanto, che sarebbe opportuno delegare ad un sottocomitato la formulazione di questa norma.

**RICCIO, Relatore per la maggioranza.** Ritengo che, prima ancora di delegare ad un sottocomitato il compito di formulare la norma, sia necessario che la Commissione si pronunci sul principio, se cioè accetta in via generale l'istituto della riconsunzione senza motivazione.

Se si esprimesse in senso positivo, si potrebbe seguire il consiglio dell'onorevole Colitto, e demandare ad un sottocomitato il compito di formulare concretamente la disposizione.

**PRESIDENTE.** Anch'io ritengo opportuno un preventivo voto della Commissione sulla questione di principio.

**CASSIANI.** L'onorevole Murgia sostiene il ritorno a quella particolarissima forma di riconsunzione che era prevista dal codice del 1913. Era quella una forma di riconsunzione che si attagliava perfettamente al vecchio sistema della Corte di assise, e traeva la sua origine dal voto segreto dei singoli giurati. Alla stessa maniera che il singolo giurato non motivava il suo voto, l'avvocato o il rappresentante del pubblico ministero non motivava la sua riconsunzione. Questo è il significato tecnico dell'istituto della riconsunzione secondo il codice del 1913.

Si tratta evidentemente di una innovazione di grande rilievo che qui si vuole apportare. Se il sistema del codice del 1913 rispondeva

ad una esigenza del funzionamento della Corte di assise di allora, mal si attaglia ora al nuovo sistema.

Comunque, io non respingo *a priori* la proposta: se siamo d'accordo sull'opportunità di esaminare l'emendamento, mi pare inevitabile che il numero delle riconsunzioni debba essere limitato.

Io sarei anche d'accordo per la nomina di un comitato ristretto per l'esame della questione.

**MURGIA.** L'onorevole Cassiani dice che la riconsunzione senza motivazione è legata alla sentenza non motivata. Non condivido questo giudizio: mi pare che sia una dilazione arbitraria, onorevole Cassiani, vada a rivedere la dottrina e i precedenti della legge del 1913, e vedrà che il solo motivo della riconsunzione non motivata è la tranquillità del giudicato.

**CONCETTI.** Io voterò contro l'introduzione dell'istituto della riconsunzione non motivata, perché nell'articolo 9 sono indicati tassativamente una serie di requisiti perché si possa ricoprire la carica di giudice popolare, che invece non venivano richiesti nella precedente legislazione.

Oggi bisogna distinguere la questione di principio dalla questione di fatto, causa per causa. Non bisogna confondere la giustizia con le strade traverse che talvolta si seguono nella discussione di una causa. Se da un punto di vista generale, proprio per far salvo l'imperativo della nostra coscienza, abbiamo richiesto dei determinati requisiti per i giudici popolari, una volta che questi requisiti sono stati codificati, essi devono dare tranquillità alla nostra coscienza e alla amministrazione della giustizia.

Inoltre, non è opportuno introdurre di straforo un principio del genere, mentre è imminente la discussione della riforma del codice di procedura penale.

**MAXIA.** La questione non riguarda soltanto l'imputato, ma anche l'avvocato che difende determinate persone. Noi non dobbiamo dimenticare in quali condizioni purtroppo si conduce la vita provinciale, e ci dobbiamo preoccupare di fare una legge che risponda effettivamente alle esigenze del nostro paese.

La riconsunzione indiscriminata senza motivazione non offende né il ricusato, né il ricusante. Inoltre, essa non risulta neanche dal verbale.

All'onorevole Concetti faccio osservare che i requisiti dell'articolo 9 sono requisiti di carattere formale; quindi, il giudice che è stato nominato secondo i requisiti di detto articolo, non è un giudice come tutti i giudici togati.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1950

Per queste considerazioni, io voto per l'introduzione dell'istituto della ricusazione senza motivazione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io penso che non si possa accettare la proposta dell'onorevole Concetti, di rinviare la discussione a quando verrà in esame la riforma del codice di procedura penale, perché noi, per la Corte di assise, prevediamo una speciale formazione. Se vogliamo stabilire delle norme particolari, possiamo farlo benissimo in questa sede.

Ma se questa osservazione mi porta ad essere contrario all'argomento posto dall'onorevole Concetti, invece una serie di altri motivi mi porta ad essere contrario alla proposta di inserire l'istituto della ricusazione senza motivazione.

Io sono preoccupato dell'impostazione dell'onorevole Murgia: processi politici. Noi che ci siamo sforzati, e ci sforziamo, attraverso questo progetto e tutte le leggi che andiamo a preparare, di creare un clima di lealtà e di serietà alla giustizia, noi, sostanzialmente, verremmo ad ammettere in seno alla giustizia questa possibilità di lotta, di sospetto.

Del resto, tutte le preoccupazioni dell'onorevole Murgia sono superate dai numeri 2 e 3 dell'articolo 64 del codice di procedura penale, concernente la ricusazione normale. Il numero 2 del citato articolo così suona: « se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie ». E il numero 3, sempre dell'articolo 64, è così formulato: « se vi è inimicizia grave tra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e l'imputato, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda o la parte civile ».

Ed allora, tenendo presente queste disposizioni, ritengo che l'istituto della ricusazione, così come previsto dal codice di procedura penale, sia già sufficiente e che pertanto non sia necessaria la ricusazione senza motivazione.

BRUNO. Voterò a favore della ricusazione immotivata.

CAPALOZZA. Non dobbiamo dimenticare che il codice del 1913 era, per riconoscimento pacifico e generale, un codice ispirato a criteri democratici: esso è rimasto un esempio di democrazia, e non vedo perché in clima di democrazia non dobbiamo seguire i criteri in esso accolti.

GUERRIERI EMANUELE. Ritengo che la ricusazione senza motivazione non risponde soltanto alla finalità di tutelare gli interessi dell'imputato. Noi non possiamo dimenticare

che il giudice popolare è qualcosa di profondamente diverso dal giudice togato: non è una *turris eburnea*, ma vive nella società, è soggetto alle passioni comuni. Ora, dare la possibilità alla parte di ricusare il giudice senza motivazione risponde ad un criterio di saggezza, perché sostanzialmente evita discussioni che possono essere pericolose, che possono lasciare degli strascichi.

È bene che quando una parte ritiene di non poter accettare un determinato giudice, questo avvenga con la maggiore segretezza possibile. La mia esperienza mi fa dire che molte volte di questo istituto ci si avvale per finalità diverse, cioè per impoverire il corpo giudicante degli elementi migliori.

È logico pertanto che vi debba essere una limitazione quantitativa del numero delle ricusazioni.

Infine, sono d'accordo con l'onorevole Colitto, di dare incarico ad un comitato ristretto di esaminare la questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, accogliendo il suggerimento del relatore, il principio della ricusazione senza motivazione, avvertendo che se esso sarà accolto, sarà dato incarico ad un sottocomitato di formulare tecnicamente la norma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26.

(È approvato).

Segue l'articolo 27:

(Giudici popolari supplenti).

« Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire il Tribunale di assise o la Corte di assise, il presidente estrae dall'urna dei giudici popolari supplenti due schede; non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio nell'ordine di estrazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1950

Segue l'articolo 28:

« Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono licenziati e invitati a ripresentarsi nel giorno fissato per la causa successiva.

Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 29.

(*Cause di dispensa dall'ufficio*).

« Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica.

a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;

b) i membri del Parlamento;

c) i Commissari delle regioni;

d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;

e) i prefetti delle provincie ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 30:

(*Giuramento*).

« Nell'assumere l'ufficio per la sessione alla quale sono stati chiamati a partecipare, i giudici popolari, invitati dal presidente, nell'aula delle pubbliche udienze ed alla presenza del pubblico ministero, prestano giuramento con la seguente formula:

« Giuro di adempiere con imparzialità, coscienza e diligenza, nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'ufficio di giudice, che mi viene affidato, e di conservare il segreto ».

Dell'avvenuta prestazione del giuramento è compilato processo verbale, e deve farsene menzione, a pena di nullità, nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 31:

(*Incompatibilità, astensione e ricusazione*).

« Rispetto ai giudici popolari si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilità, astensione e ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti del codice di procedura penale.

Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente del Tribunale d'assise o della Corte di assise.

Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise decide il primo presidente della Corte di appello ».

CAPALOZZA. L'articolo 68 del codice di procedura penale demanda la decisione sulla astensione e sulla ricusazione al tribunale. Ora non vedo proprio perché, ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 30, questa decisione debba essere rimessa al presidente del tribunale di Assise o della Corte di assise. Dovrebbe essere il corpo giudicante a decidere su questa questione. Perché vogliamo dare questa funzione dittatoriale al presidente del tribunale di assise o della Corte di assise? Presento quindi un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 31.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario alla proposta soppressiva del secondo comma avanzata dall'onorevole Capalozza.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 31.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma, avvertendo che l'onorevole Capalozza ne propone la soppressione.

(*E approvato*).

Pongo infine in votazione il terzo comma.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 32:

(*Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio*).

« Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1950

A tale effetto il presidente del Tribunale di assise ed il presidente della Corte di assise, al termine di ciascuna sessione, trasmettono le schede dei giudici popolari, che vi hanno preso parte, rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise ed al primo presidente della Corte di appello, i quali collocano le schede in apposite urne portanti l'indicazione: « Giudici popolari che hanno prestato servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 33:

*(Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).*

« Le schede dei giudici popolari che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente del Tribunale di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise, e dal presidente della Corte di assise al primo presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne.

Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 12. Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Tribunale di assise, o al primo presidente della Corte di appello, i quali procedono alla loro eliminazione.

In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica idienza chiuse e suggellate, compilandosi processo verbale delle eseguite operazioni ».

CAPALOZZA. Mi pare che al secondo comma di questo articolo si debba specificare che non possono assumere la funzione di giudici popolari coloro che nel frattempo hanno superato i limiti di età. Io avevo presentato un emendamento, tendente ad aggiungere dopo le parole: « previste dall'articolo 12 », le altre: « o abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 9 ».

Non si deve dimenticare, infatti, che la formazione delle liste avviene in un momento antecedente all'estrazione. Ora può darsi che, quando avviene l'estrazione, il giudice che al momento della formazione delle liste aveva l'età per essere giudice popolare, al momento dell'estrazione questa età abbia superato.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* Vorrei chiarire che il requisito della età è richiesto per l'« assunzione dell'ufficio » di giudice popolare, e non per la iscrizione nelle liste.

È evidente che il requisito dell'età si riferisce al momento in cui deve essere costituito il collegio; e quindi, se in quel momento una persona ha superato il 65° anno di età, egli non potrà far parte del collegio.

CAPALOZZA. Con questi chiarimenti non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33.

(È approvato).

Segue l'articolo 34:

*(Sanzione per omessa presentazione).*

« Il giudice popolare, che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise al pagamento di una somma da lire cinquemila a trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 35:

*(Indebita manifestazione del convincimento).*

« Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunciata la sentenza manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed è condannato al pagamento di una somma da lire ventimila a cinquantamila a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1950

Contro il decreto di condanna è ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 36:

(*Indennità dei giudici popolari*).

« Ai giudici popolari spetta una indennità di lire duemila per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni.

Ai giudici popolari che prestano servizio nei Tribunali di assise o nelle Corti di assise fuori della loro residenza spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di grado 6° o per i consiglieri di Corte di appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio ».

CAPALOZZA. Il testo della Commissione ha opportunamente elevato a lire 2000 l'indennità ai giudici popolari. A me sembra che sia ancora poco. Noi non dobbiamo dimenticare che le spettanze dei magistrati togati in queste circostanze si aggirano, a quello che mi si dice, sulle 3 mila lire. Per una ragione di equità, l'indennità dei giudici popolari dovrebbe essere equiparata a quella dei giudici togati. Propongo, quindi, di elevare a 3 mila lire l'indennità.

Inoltre, in questo articolo non è prevista la conservazione del posto di lavoro per coloro che siano chiamati a prestare l'ufficio di giudice popolare. Può darsi che vi sia un giudizio di assise che duri dei mesi, ed io non vorrei che l'impiegato, dopo aver prestato il suo servizio all'amministrazione della giustizia, dovesse perdere il posto. Pertanto, propongo che si aggiunga un capoverso così compilato: « Ai cittadini chiamati a prestare l'ufficio di giudici popolari è conservato il loro posto di lavoro ».

È vero che questo principio è stabilito nella Costituzione, ma non è inopportuno ribadirlo nel testo della legge.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario ai due emendamenti.

Quanto al primo emendamento, l'indennità di lire 2 mila è sufficiente, considerando che il giudice popolare ha anche il suo impiego o la sua professione. Inoltre, sappiamo che un'udienza dura dalle tre alle quattro ore.

Quanto al secondo emendamento, esprimo parere contrario, perché trattandosi di un ufficio che deve essere necessariamente prestato, la norma dell'onorevole Capalozza mi sembra del tutto inutile.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Capalozza; che è nel senso di portare a 3 mila lire l'indennità per i giudici popolari.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 36 testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 36.

(Sono approvati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Capalozza.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Tengo a ripetere che il Governo si oppone all'emendamento solo perché lo ritiene superfluo, essendo implicito il principio dell'emendamento Capalozza.

CAPALOZZA. Insisto nell'emendamento. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e del relatore, e cioè che il concetto è accettato. Comunque, se l'emendamento non dovesse essere approvato, tale chiarimento risulterà nei lavori preparatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Capalozza.

(Non è approvato).

L'articolo 36 risulta pertanto approvato nel testo della Commissione di cui è stata data lettura.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**